

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO (<i>Articolo aggiuntivo 12.010 del Governo</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

C. 1151 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricorda altresì che nella precedente seduta sono state comunicate le valutazioni dei Presidenti in ordine all'inammissibilità delle proposte emendative presentate, avverso le quali sono state presentate 73

richieste di riesame. Al riguardo, desidera precisare che, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento sono stati considerati inammissibili gli emendamenti non strettamente attinenti alla materia del decreto-legge e quindi privi del carattere di omogeneità rispetto al contenuto del provvedimento. Alla luce di ciò, e del richiamo a un accentuato rigore del vaglio di ammissibilità riferito ai provvedimenti d'urgenza rivolto ai Presidenti dal Presidente della Camera, sono state considerate materie trattate dal decreto solo ed esclusivamente quelle oggetto di specifico intervento normativo. In particolare: la materia oggetto dell'articolo 3 del decreto, che reca disposizioni incidenti sul sistema sanitario regionale della Calabria, è stata intesa nel senso di comprendere anche analoghi interventi di tipo finanziario, di sostegno e organizzativo riferiti al sistema sanitario nazionale o regionale, con esclusione quindi di ulteriori interventi in materia di sanità; alla luce di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto, che riguarda l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole di infanzia in stretta connessione con la scadenza del 30 giugno 2023 della relativa *milestone* europea, sono stati ricompresi

nella materia trattata dal decreto anche ulteriori interventi comunque connessi alla imminente scadenza di termini del PNRR; quanto alle proroghe di termini legislativi previsti dal decreto-legge in diversi campi (sanità, fisco, mandato di organi, micro-mobilità elettrica, occupazione nel settore salvamento acquatico), è stato adottato un criterio analogo a quello utilizzato per prassi nei decreti-legge in materia di proroga di termini, ossia quello di considerare ammissibili, in considerazione della finalità, emendamenti recanti proroga di termini legislativi in scadenza.

Pertanto le Presidenze – effettuato un supplemento di istruttoria – hanno ritenuto di riammettere le seguenti proposte emendative: Coppo 2.08; gli identici Ubaldo Pagano 3.02, Furfaro 3.03 e Sportiello 3.04; Varchi 4.12; Lucaselli 4.15; gli identici Bordonali 4.48, Ubaldo Pagano 4.49 e Congedo 4.50; Zaratti 5.011; Ubaldo Pagano 6.041; gli identici Tremaglia 6.045 e Roggiani 6.046 e l’analogo Dell’Olio 6.047. Per le restanti proposte emendative in ordine alle quali sono state presentate richieste di riesame, le Presidenze confermano il giudizio di inammissibilità.

Comunica che il Governo ha presentato l’articolo aggiuntivo 12.010 (*vedi allegato*) nel quale confluisce una parte del decreto-legge n. 57 del 2023, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. In linea con quanto concordato nella precedente riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, il termine per la presentazione di subemendamenti all’articolo aggiuntivo 12.010 del Governo è fissato alle ore 15 di domani, giovedì 8 giugno.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente della V Commissione*, fa presente che l’articolo aggiuntivo 12.010 del Governo è identico a una sola parte del testo del citato decreto-legge n. 57 del 2023, poiché in tale proposta emendativa non è riprodotto il contenuto dell’articolo 3, riguardante le integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova

capacità di rigassificazione, che sarà esaminato separatamente con un proprio *iter* parlamentare.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel rilevare come, in esito al supplemento di istruttoria svolto dalle Presidenze, siano state riammesse un numero molto limitato di proposte emendative, immagina che tale risultato sia stato determinato dall’applicazione letterale del criterio dell’omogeneità rispetto al contenuto del decreto-legge in esame. Nel dare atto di ciò, rammenta che il Partito democratico ha più volte richiamato le preoccupazioni espresse dal Presidente della Repubblica in ordine alla mancanza di omogeneità delle disposizioni dei provvedimenti d’urgenza. Ciò premesso, alla luce del criterio applicato e delle conseguenti limitate riammissioni testé comunicate, considera una forzatura l’articolo aggiuntivo del Governo, che, a una lettura veloce, appare privo del requisito dell’omogeneità rispetto ai contenuti del provvedimento cui esso è riferito.

Nazario PAGANO, *presidente*, con riguardo alle considerazioni della collega Bonafè, tiene a precisare che le Presidenze, dopo un attento approfondimento dei suoi contenuti, hanno responsabilmente e correttamente esortato a non trasferire nell’articolo aggiuntivo del Governo la parte del decreto-legge n. 57 del 2023 relativa ai rigassificatori. Precisa quindi che la restante parte del decreto-legge n. 57 confluita nell’articolo aggiuntivo del Governo è in linea con i criteri di ammissibilità già richiamati e, pertanto, tale articolo aggiuntivo è stato ritenuto ammissibile.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ringraziare i Presidenti, i quali, accogliendo sia le indicazioni del Presidente della Repubblica sui limiti all’emendabilità dei decreti-legge sia i rilievi dei gruppi di opposizione, hanno assicurato che la norma del decreto-legge n. 57 relativa ai rigassificatori non fosse trasposta nel provvedimento in esame, sottolinea che tale orientamento è in linea con la conferma di inammissibilità testé pronunciata dai Presidenti avverso la gran

parte delle richieste di riesame. Afferma quindi che, in riferimento alla disposizione riguardante i rigassificatori, non sarebbe stato possibile neanche invocare il criterio del preminente interesse nazionale, stante che esso dovrebbe caratterizzare tutte le proposte emendative.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ringraziare i Presidenti per l'esercizio del potere di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative aderente al Regolamento e ai richiami del Presidente della Repubblica, critica tuttavia il comportamento del Governo che ancora una volta, mediante la presentazione di una proposta emendativa in sede parlamentare, fa confluire il testo di un decreto-legge già vigente in un decreto in corso di conversione. Sottolinea che tale prassi, unita al frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia per l'approvazione dei decreti-legge, ha comportato un progressivo ridimensionamento dei poteri delle Camere che si protrae da più legislature e che svilisce il ruolo attribuito alle stesse dalla Costituzione.

Nazario PAGANO, *presidente*, anche a nome del collega Mangialavori, assicura all'onorevole Ubaldo Pagano che le sue osservazioni sono di particolare interesse per la presidenza. Nel richiamare l'evoluzione subita negli ultimi decenni dal rapporto tra i tre poteri dello Stato e la difficoltà di recuperare una condizione di sano equilibrio, fa presente che anche il tema posto dal collega sarà all'attenzione della riunione prevista nel pomeriggio tra i Presidenti di Commissione e il Presidente della Camera. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.**

ARTICOLO AGGIUNTIVO 12.010 DEL GOVERNO

ART. 12.

Nel capo III, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di enti territoriali)

1. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, nonché alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo *tantum* alle strutture private accreditate, regolarmente in pos-

sesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del *budget* massimo assegnato per l'anno 2021.

3. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo *pro-capite* al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di

cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Art. 12-ter.

(Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. All'articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: « Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata

dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ».

2. Il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato.

Conseguentemente,

alla rubrica del capo III aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 1 e l'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023.

12.010. Il Governo.